

I limiti sostanziali e processuali del reato di corruzione internazionale. Note a margine della sentenza della Corte d'Appello di Milano sul caso ENI-Saipem in Algeria.

di **L. Scollo**

La Corte d'Appello di Milano, con Sentenza 15 gennaio – 15 aprile 2020, n. 286 ha assolto tutti gli imputati dall'accusa di corruzione internazionale per la vicenda Saipem e confermato l'assoluzione emessa dal Tribunale di Milano per la vicenda ENI, relative al presunto pagamento di tangenti in cambio di commesse in Algeria. La sentenza pone in luce alcune criticità della fattispecie di cui all'art. 322 bis c.p., sia con riguardo agli standard probatori richiesti, sia con riguardo alla corretta individuazione delle condotte e dei soggetti punibili.

Il commento, dopo una disamina delle questioni processuali e di merito che hanno condotto alla riforma della decisione di primo grado, si sofferma sui problemi di ordine processuale e sostanziale della fattispecie italiana di corruzione internazionale, sin dalla sua introduzione, i quali impongono oggi una sua completa rivisitazione. Inoltre, prendendo spunto da alcuni passaggi della motivazione, approfondisce il tema della configurabilità del concorso nella corruzione da parte dell'intermediario, e della punibilità dell'intermediario anche a norma del nuovo delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p., fornendo ad entrambi gli interrogativi risposta affermativa, ed avvertendo sugli effetti di tali conseguenze in materia di compliance, con riguardo alle attività di due diligence e auditing.

Sommario. **1.** Introduzione. – **2.** La vicenda Eni-Saipem. – **3.** Le imputazioni di corruzione internazionale e i reati tributari. – **4.** La sentenza di primo grado. – **5.** La decisione della Corte d'Appello di Milano. – **5.1.** I motivi della decisione: le questioni pregiudiziali di ordine processuale. – **5.1.1.** La mancata traduzione degli atti acquisiti in dibattimento. – **5.1.2.** L'inutilizzabilità degli atti in rogatoria. – **5.1.3.** La consulenza informatica estera. – **5.1.4.** La revoca implicita dei testi ammessi. – **5.1.5.** La traduzione degli atti introduttivi del giudizio e della sentenza. – **5.1.6.** Il decreto di latitanza. – **5.1.7.** La rinnovazione istruttoria. – **5.2.** I motivi della decisione: l'assoluzione nel merito. – **5.2.1.** L'assoluzione dall'accusa di corruzione internazionale nella vicenda Saipem. – **5.2.2.** L'assoluzione dall'accusa di corruzione internazionale nella vicenda ENI. – **5.2.3.** I reati fiscali. – **6.** Alcune considerazioni e notazioni critiche a margine. – **6.1.** La corruzione internazionale nella teoria generale del reato. – **6.2.** Le criticità della fattispecie di corruzione internazionale. – **6.3.** Le condotte punibili e la prova dell'accordo: disequilibrio tra garanzie ed efficienza. – **6.4.** I soggetti punibili e la rilevanza penale del concorso degli intermediari. – **6.5.** Gli intermediari e il nuovo reato di traffico di influenze illecite. – **6.6.** A corruzione extra-europea corrisponde sanzione extra-europea: DoJ e SEC. – **7.** Conclusioni.

1. Introduzione.

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza in commento, ha assolto tutti gli imputati, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., dall'accusa di corruzione internazionale per la vicenda Eni-Saipem relativa al presunto pagamento di tangenti in cambio di commesse in Algeria.

Nel giudizio di appello, sono state accolte le difese degli amministratori e dirigenti di Saipem S.p.A., della stessa società imputata ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché dei tre presunti intermediari del

Ministro dell'Energia algerino. Il giudice di primo grado aveva, invece, già assolto i vertici (compreso l'Ad Scaroni) e la stessa ENI S.p.A. dalla medesima accusa.

La sentenza della Corte d'Appello, come vedremo, pone in luce alcune importanti criticità della fattispecie di cui all'art. 322 bis c.p., sia con riguardo agli standard probatori richiesti, sia con riguardo alla corretta individuazione delle condotte e dei soggetti attivi punibili, aspetti che inevitabilmente si riflettono

sulla inefficienza della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Nei paragrafi che seguiranno, dopo una sintetica disamina delle questioni processuali e dei motivi di merito che hanno condotto alla riforma della sentenza di primo grado, ci si soffermerà più analiticamente sui problemi di ordine processuale e sostanziale che affliggono la fattispecie di corruzione internazionale, sin dalla sua introduzione, e che segnatamente impongono una sua rivisitazione. Vi sarà modo, inoltre, di soffermarsi sul tema della configurabilità del concorso nella corruzione da parte dell'intermediario, e sulla punibilità dell'intermediario anche a norma del nuovo delitto di traffico di influenze illecite. Non prima di aver ripercorso brevemente i termini della vicenda.

2. La vicenda Eni-Saipem.

La vicenda oggetto del giudizio si sviluppa tra l'Italia, la Francia e l'Algeria, a partire dal 2006, quando, secondo la ricostruzione del giudice di primo grado, i dirigenti dell'italiana Saipem S.p.A. trovano in un cittadino algerino, considerato vicinissimo al ministro dell'energia di quel paese, l'uomo della provvidenza, capace di aiutare Saipem nelle difficoltà dalla stessa riscontrate di concorrere alle gare milionarie, indette dalla società petrolifera algerina Sonatrach, gare alle quali – da ultimo – non veniva neppure invitata a partecipare, anche a causa di precedenti contenziosi. Le difficoltà si sbloccano a tal punto che, nel marzo del 2006, sempre secondo la ricostruzione del primo giudice, i vertici di Saipem, il ministro algerino e lo stesso intermediario si incontrano in un lussuoso hotel di Parigi per concordare una tangente, che risulterà essere di oltre 197 milioni di euro, in cambio di sette commesse della società petrolifera algerina del valore di 8 miliardi di euro¹.

L'anno dopo, nel 2007, analoghi incontri avevano riguardato i vertici della controllante ENI, i cui interessi petroliferi in Algeria – e, in particolare, l'acquisizione della società FCP (già titolare dei diritti sul giacimento MLE d'interesse per Saipem), e l'estensione dei diritti di sfruttamento al giacimento CAFC – stentavano a decollare. L'accordo, in questo caso, avrebbe previsto il pagamento di una tangente di 41 milioni di euro, in cambio dell'intercessione del ministro per l'acquisizione della società, e dei diritti di sfruttamento sui giacimenti, nonché l'esenzione dalla tassa prevista per le operazioni societarie, tutti risultati che effettivamente ENI consegue con inusuale rapidità².

La successione temporale degli accadimenti, ossia le difficoltà per il gruppo ENI-Saipem in Algeria che si sbloccano improvvisamente, grazie all'intercessione di un intermediario, vicino al ministro dell'energia, e l'imputazione nei bilanci di Saipem di commissioni milionarie pagate alla società di intermediazione algerina, portano la Procura di Milano all'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, secondo lo schema esposto al paragrafo seguente.

3. Le imputazioni di corruzione internazionale e i reati tributari.

La Procura di Milano formula tre capi d'imputazione: il primo ha ad oggetto l'ipotesi corruttiva, il secondo la responsabilità degli enti, il terzo prende in esame le violazioni tributarie.

Precisamente, a norma del Capo A) l'ufficio del Pubblico Ministero contesta ai vertici di Saipem, Eni e ai tre cittadini stranieri, accusati di essere intermediari del ministro dell'energia algerino, il reato di corruzione internazionale di cui all'art. 322 *bis* c.p. L'addebito, in sintesi, è di aver stipulato un accordo corruttivo unitario che avrebbe consentito alle due società italiane di ottenere importanti commesse pubbliche in Algeria, del valore di diversi miliardi di euro, attraverso la corruzione del ministro dell'energia che avrebbe potuto, in virtù dei suoi poteri, esercitare una influenza determinante sulla società petrolifera algerina titolare delle commesse in questione.

A norma del Capo B) veniva contestata a Saipem S.p.A. ed ENI S.p.A. la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, per aver tratto ingenti vantaggi dalla corruzione internazionale.

A norma del Capo C), infine, veniva contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000, giacché le tangenti pagate al ministro, secondo l'accusa, sarebbero state mascherate da contratti di consulenza ed agenzia stipulati con una società algerina, le cui fatture sarebbero state, poi, iscritti a bilancio, con tanto di parere di liceità rilasciato da uno studio legale, e dunque alterando le dichiarazioni fiscali relative agli anni 2008 e 2009.

L'accusa, come vedremo in dettaglio nel seguente paragrafo, reggeva solo in parte davanti al Tribunale di Milano che, tuttavia, confermava la corruzione nella vicenda *Saipem* emettendo nei confronti dei vertici della società e dell'ente una sentenza di condanna, e dichiarava la prescrizione del reato tributario. L'accusa troverà definitiva smentita nella sentenza in commento, che invece proscioglierà gli

imputati dall'accusa di corruzione. Ma partiamo dalla sentenza del giudice di prime cure.

4. La sentenza di primo grado.

Il giudice di primo grado aveva accolto la prospettazione accusatoria della corruzione internazionale relativa alle commesse ottenute da Saipem³.

Le dichiarazioni dibattimentali di uno dei dirigenti della società si erano rivelate precise in relazione alla vicenda Saipem e meno precise in relazione alla vicenda Eni, la quale – in mancanza di ulteriori riscontri – doveva ritenersi non provata. I vertici di ENI e la stessa società erano stati, dunque, assolti perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto, rispettivamente, delle accuse di corruzione internazionale e di dichiarazione fraudolenta mediante artifici ai vertici di Saipem, Eni e ai tre cittadini stranieri, accusati di essere intermediari. Il Tribunale aveva, invece, ritenuto provata la corruzione internazionale per la commessa aggiudicata a Saipem. In particolare, l'istruttoria aveva dimostrato che i vertici della società italiana avevano stipulato contratti di consulenza per prestazioni fittizie e consentito la sovrapposizione di servizi ricevuti da *subcontractor* allo scopo di movimentare enormi quantità di denaro, dai conti di Saipem verso un gruppo di società estere, fondi che poi erano entrati nella diretta disponibilità del ministro algerino e dei suoi familiari⁴.

Precisamente, secondo il primo giudice, non vi era prova che a tali contratti di consulenza corrispondessero altrettante prestazioni professionali. Non vi era traccia documentale dell'attività svolta, né dell'adeguatezza professionale degli incaricati. Inoltre, anomalo ed artificioso era risultato il percorso di approvazione dei contratti all'interno delle procedure di Saipem. Tutti indici sintomatici della natura illecita degli accordi.

Al contrario, era stata acquisita la prova che i fondi erano transitati su un manipolo di società estere, e poi messi a disposizione del ministro algerino per l'acquisto di immobili⁵.

Il giudice di primo grado aveva perciò condannato l'amministratore delegato, il direttore finanziario ed un altro dirigente della società, oltre ai tre cittadini stranieri che avrebbero funto da intermediari del ministro algerino alla pena della reclusione tra anni 4 e mesi 1 e anni 5 e mesi 5, disponendo inoltre a loro carico la confisca di oltre 197 milioni di euro quale profitto del reato⁶.

La sentenza di primo grado aveva dichiarato, inoltre, la responsabilità di Saipem S.p.A. per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 co. 4 D.Lgs 231/01,

condannandola alla sanzione pecuniaria di 400.000 euro, e disponendo inoltre la confisca della somma di oltre 197 milioni di euro quale prezzo del reato⁷.

Tutti gli imputati venivano, invece, prosciolti dall'accusa di dichiarazione fraudolenta. In particolare, nei confronti dell'amministratore delegato e del dirigente di ENI S.p.A., imputati per il reato tributario, veniva emessa sentenza di assoluzione per non aver commesso. Nei confronti dell'amministratore delegato e dei dirigenti di Saipem S.p.A., invece, veniva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione⁸.

Il parziale accoglimento della tesi accusatoria verrà poi ribaltato dalla sentenza di appello, che pronuncerà l'assoluzione dall'accusa di corruzione internazionale, anche nei confronti dei vertici e della stessa Saipem, come vedremo nel paragrafo seguente.

5. La decisione della Corte d'Appello di Milano.

Il giudice di secondo grado ha accolto in buona parte le censure di merito espresse degli imputati appellanti e di Saipem S.p.A., ritenendo non provata, nel merito, la sussistenza del reato di corruzione internazionale extraeuropea e dell'illecito amministrativo da reato, relativi alla commessa algerina di Saipem, per la quale, in primo grado, era invece stata pronunciata la condanna dei vertici della società e dichiarata la responsabilità amministrativa dell'ente.

Con l'assoluzione, seppur ex art. 530 co. 2 c.p.p., la Corte d'Appello ha prosciolti tutti gli imputati e revocato la confisca disposta nei confronti degli appellanti e dell'ente per oltre 197 milioni.

L'appello del Pubblico Ministero, invece, è stato dichiarato inammissibile con riguardo all'impugnazione proposta nei confronti di ENI S.p.A. e infondato nella parte relativa ai vertici della anzidetta società, già assolti in primo grado.

La parte motiva della sentenza può essere idealmente suddivisa in due sezioni, la prima concernente le censure di ordine processuale, la seconda quelle di merito che più propriamente hanno condotto all'assoluzione degli imputati. I paragrafi successivi seguiranno la medesima ideale divisione, dando dapprima conto delle questioni processuali.

5.1. I motivi della decisione: le questioni pregiudiziali di ordine processuale.

La Corte d'Appello, come si è anticipato, ha accolto le doglianze degli appellanti, pronunciando un proscioglimento nel merito. Il giudice di secondo grado non ha mancato, preliminarmente, di affrontare le

questioni processuali sollevate dalle difese che meritano di essere, seppur brevemente, richiamate.

5.1.1. La mancata traduzione degli atti acquisiti in dibattimento.

La prima censura sollevata dalla difesa di alcuni imputati concerne, anzitutto, la mancata traduzione degli atti prodotti dal Pubblico Ministero e da alcune difese, acquisiti e dichiarati utilizzabili sebbene redatti in lingue straniere, quali l'arabo, il francese, il tedesco e l'inglese⁹.

La questione è stata, tuttavia, rigettata dal giudice d'appello, dal momento che non sarebbe stato dedotto il concreto pregiudizio derivante dalla decisione di non disporre la traduzione, com'è invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La difesa, secondo la Corte d'Appello, si era limitata ad evidenziare che il giudice di prime cure era incorso nell'errore di interpretazione di alcuni atti, senza indicarli analiticamente e senza illustrarne la portata per il giudizio del caso concreto. La doglianza risultava, conseguentemente, generica e non ancorata ad un dato preciso da cui derivava un concreto pregiudizio per la parte¹⁰.

La ricostruzione della Corte, in punto di diritto, appare coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di traduzione degli atti, per cui mentre gli atti del procedimento devono essere formati in lingua italiana, ed eventualmente tradotti in lingua nota all'imputato ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 143 c.p.p., i documenti di lingua straniera acquisiti al fascicolo del dibattimento possono essere tradotti in lingua italiana, a norma dell'art. 242 c.p.p., o in altra lingua nota all'imputato, a norma dell'art. 143 co. 3 c.p.p., laddove la loro utilizzazione nella lingua originale possa pregiudicare i diritti dell'imputato, e sempre che lo stesso abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione¹¹.

Tale prerogativa concerne, invero, unicamente l'imputato ed il suo diritto a comprendere il nucleo dell'accusa e il contenuto delle prove a suo carico, e non anche i difensori che – ove occorra – dovranno provvedere con propri consulenti di parte alla traduzione degli atti, laddove lo ritengano necessario per un più ampio e completo esame del compendio istruttorio ed il conseguente esercizio dell'attività difensiva¹².

La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, ha osservato che non è ascrivibile all'imputato, men che meno al difensore, un diritto alla traduzione indiscriminata dell'intero fascicolo

d'indagine o degli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Tuttavia, la stessa Corte ha osservato che la traduzione deve essere certamente favorita, propiziata dal giudice, nei limiti in cui essa assuma qualche possibile, concreto rilievo rispetto ai fatti da provare. Lo strumento per siffatto conseguimento, secondo la Cassazione, è costituito dalla dialettica processuale, dal contraddittorio, per cui ciascuna parte è tenuta, in spirito di leale collaborazione, ad indicare, sia pure succintamente e per evocazione, le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione. È pur vero che, in linea di principio, l'utilità di un atto può essere talvolta compresa appieno solo dopo che esso sia stato tradotto. Tale teorica esigenza, tuttavia, non può essere perseguita attraverso la traduzione indiscriminata che condurrebbe, soprattutto nei processi molto complessi, ad esiti paralizzanti, e rischierebbe concretamente di condurre, irragionevolmente, il processo in una sfera di inutile elefantiasi. La soluzione indicata dalle Sezioni Unite, per conseguire un equilibrato temperamento delle diverse esigenze, è perciò l'itinerario dialettico ispirato da una logica di favore per la traduzione¹³.

Nel caso di specie, se – come si è detto – la ricostruzione dogmatica della Corte d'Appello appare coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, la decisione appare invece in contrasto con quegli stessi principi di diritto richiamati nella pronuncia, ispirati al *favor traductionis*. La sentenza, difatti, riconosce come gli appellanti avessero indicato al giudice di prime cure un elenco di documenti rilevanti e necessitanti di traduzione. Nell'impugnazione, poi, avevano evidenziato come gli stessi documenti già indicati erano risultati effettivamente rilevanti per l'affermazione di responsabilità, indicando persino gli errori di interpretazione, con ciò inequivocabilmente dimostrando, quand'anche *ex post*, che la traduzione richiesta sarebbe stata «necessaria per la comprensione» di quei documenti, come previsto dall'art. 242 c.p.p.¹⁴.

Trattandosi di documenti particolarmente rilevanti, quali la disciplina algerina in materia di appalti (utile per determinare se vi fossero stati atti contrari ai doveri di ufficio), alcune e-mail (utili per dimostrare se vi fosse stato l'accordo della corruzione), il rapporto sui flussi finanziari (utile per dimostrare se vi fosse stato il pagamento di tangenti), l'applicazione corretta dell'art. 242 c.p.p. e della sua interpretazione giurisprudenziale avrebbe comportato la declaratoria di nullità dell'ordinanza del giudice di primo grado.

5.1.2. L'inutilizzabilità degli atti in rogatoria.

L'acquisizione degli atti provenienti dall'Autorità giudiziaria algerina è stata oggetto di censura contenuta nei motivi di gravame, che lamentavano l'inutilizzabilità della perizia informatica e della rubrica telefonica estratta da uno telefono in sequestro appartenente, si presume, al ministro dell'energia. In particolare, l'inutilizzabilità degli veniva sostenuta sulla base di tre argomenti: (1) non erano state rispettate le procedure internazionali di collaborazione giudiziaria; (2) non erano stati acquisiti i documenti nella loro interezza, bensì solo gli elenchi; (3) non erano stati prodotti i verbali relativi alle operazioni di perquisizione¹⁵.

La doglianza è stata, però, rigettata osservando che le procedure di collaborazione erano state rispettate, e l'attività ispettiva era stata compiuta nell'ambito di una inchiesta dell'Autorità giudiziaria algerina e dunque regolata dalla *lex loci*, escludendosi che il giudice straniero possa sindacarne la legittimità e, quindi, che ciò possa eventualmente comportare l'inutilizzabilità degli atti acquisiti regolarmente mediante rogatoria e recanti tutte le informazioni necessarie per costituire validi elementi di prova¹⁶.

In proposito, va tuttavia osservato che la decisione assunta sul punto dalla Corte non sembra compatibile con il disposto dell'art. 78 disp. att. in base al quale "gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento se le parti vi consentano ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi". Ciò, in particolare, riguarda gli atti di accertamento che siano stati direttamente "compiuti" dalla polizia straniera quali i rilievi tecnici o, come in questo caso, le ispezioni e i sequestri¹⁷.

Va, poi, osservato che la legittimità degli atti compiuti, secondo la *lex loci*, che risponde al principio del *locus regit actum* è condizione necessaria ma non sufficiente per l'ingresso degli atti d'indagine compiuti all'estero nell'ambito del processo penale, e non può comportare *sic et simpliciter* l'utilizzabilità degli stessi, dal momento che dal combinato disposto degli artt. 191 e 729 si ricava il postulato per cui la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano, tra i quali *in primis* vi è il diritto di difesa¹⁸.

5.1.3. La consulenza informatica estera.

Le risultanze della consulenza tecnica di carattere informatico sui dispositivi sequestrati al ministro algerino erano state parimenti contestate, e

precisamente con riguardo alla loro mancata traduzione in lingua italiana¹⁹.

Il rapporto, ad avviso delle difese, doveva essere qualificato come rientrante nella categoria degli atti ripetibili assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale, per cui ne doveva essere acquisita la traduzione in lingua italiana²⁰.

La Corte, tuttavia, osservava che non essendo stata censurata l'irrituale acquisizione, bensì avendo le difese accettato il contraddittorio sul contenuto dell'atto, la doglianza espressa limitatamente alla mancata traduzione era da ritenersi priva di fondamento²¹.

La traduzione informale della perizia informatica, prodotta dal Pubblico Ministero, è stata inoltre contestata sotto il profilo della valenza probatoria. In particolare, la traduzione asseverata della stessa perizia, commissionata e prodotta in giudizio dalla difesa di un imputato, ha rilevato la mancanza della descrizione del telefono quale apparecchio rivenuto in casa del ministro algerino (descrizione invece presente nella versione "di cortesia" prodotta dal Pubblico Ministero).

La Corte, tuttavia, pur constatando tale discrepanza, sulla base del rapporto di perizia trasmesso, ha escluso che potesse non trattarsi del telefono indagato, escludendo conseguentemente che la predetta anomalia potesse inficiare il carattere probante delle risultanze della perizia²².

5.1.4. La revoca implicita dei testi ammessi.

La Corte, ancora, ha rigettato una questione di nullità della sentenza per omessa motivazione nell'ordinanza di revoca implicita di testi già ammessi²³.

Il giudice d'appello, in particolare, ha osservato che la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza l'audizione di alcuni testimoni già ammessi su richiesta di parte doveva qualificarsi come revoca implicita. Tuttavia, la stessa risultava senz'altro illegittima in assenza di motivazione con riguardo alla superfluità della prova. Eppure, la doglianza non poteva essere accolta in appello, dal momento che l'eccezione avverso la nullità di ordine generale, per violazione del diritto di difendersi provando (qualificata come relativa dal P.G. e dalle parti) andava proposta immediatamente, ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.p.²⁴.

5.1.5. La traduzione degli atti introduttivi del giudizio e della sentenza.

I tre appellanti stranieri avevano dedotto la nullità della sentenza di primo grado per via della mancata

traduzione del decreto di citazione e, in ultimo, della stessa sentenza appellata²⁵.

Tuttavia, la censura è stata ritenuta priva di pregio per due ordini di ragioni.

Anzitutto, due dei tre appellanti avevano indicato lo studio del proprio difensore quale domicilio presso cui ricevere gli atti del procedimento. Pertanto, incombeva sul difensore, non tanto l'obbligo di tradurli, quanto l'obbligo di enunciare i contenuti essenziali all'assistito. Mentre, il terzo imputato risultava latitante, e non aveva perciò subito alcun pregiudizio dalla mancata traduzione degli atti introduttivi e della sentenza²⁶.

In ogni caso, ad avviso della Corte era mancata la prova della impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana, che non nasce dalla condizione di cittadinanza dell'imputato, bensì necessita di dimostrazione puntuale, e deve essere attuale, non potendosi considerare tale la dichiarazione di un teste che aveva riferito come uno degli imputati non comprendesse l'italiano, trattandosi di testimonianza concernente l'epoca dei fatti in contestazione, e dunque mancando la prova che la condizione di impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana perdurasse anche durante lo svolgimento del procedimento.

Oltretutto, avverso la sentenza di primo grado, avevano proposto tempestivamente appello i difensori degli imputati, senza allegare alcun pregiudizio per la mancata traduzione della sentenza. Dunque, le medesime considerazioni dovevano ritenersi applicabili anche alla mancata traduzione della decisione del Tribunale²⁷.

5.1.6. Il decreto di latitanza.

Uno degli appellanti stranieri era rimasto latitante. Precisamente, Il Giudice per le Indagini preliminari aveva emesso, nel 2013, un'ordinanza custodiale a suo carico ma, una volta ricevuto il verbale di vane ricerche, aveva provveduto ad emettere un decreto di latitanza. In appello, la difesa eccepiva la nullità del decreto di latitanza, lamentando l'incompleta esecuzione delle ricerche prodromiche alla dichiarazione di latitanza ai sensi dell'art. 296 c.p.p. L'appellante era, difatti, un cittadino svizzero, niente affatto difficile da rintracciare, posto che lo stesso Pubblico Ministero aveva partecipato al suo interrogatorio a Berna, nel 2013, disposto per rogatoria²⁸.

La Corte d'Appello rilevava, tuttavia, che la dedotta nullità dovesse essere qualificata non come assoluta, bensì a regime intermedio da dedurre prima della sentenza di primo grado²⁹.

5.1.7. La rinnovazione istruttoria.

La Corte ha dichiarato utilizzabili, in sentenza, gli atti prodotti da alcune difese in allegato agli atti d'impugnazione, dal momento che sugli stessi non vi è stata alcuna formale opposizione e, inoltre, si era pienamente realizzato il contraddittorio tra le parti, pure in mancanza di una formale ordinanza di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale³⁰.

Sono stati dichiarati utilizzabili anche i documenti ricostruttivi dei flussi di denaro provenienti da alcuni *subcontractor* e indirizzati al cittadino algerino, considerato dall'accusa come *l'alter ego* del ministro dell'energia algerino, e dunque intermediario di quest'ultimo, volti a dimostrare che il denaro era invece rimasto nella esclusiva disponibilità del cittadino algerino e non – come sostenuto dal capo d'imputazione – trasferiti al pubblico funzionario straniero. La Corte ha osservato che, in quanto documenti privi di contenuto valutativo, essi costituivano documenti acquisibili a norma dell'art. 234 c.p.p.³¹. Infine, non ha trovato accoglimento la richiesta di assumere nuove prove dichiarative, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado, che può essere superata solo nel caso in cui il giudice si trovi di fronte all'impossibilità di decidere allo stato degli atti e, contestualmente, le prove richieste assumano carattere di decisività tale da eliminare le nutrite incertezze, ovvero se le stesse siano di per sé idonee ad inficiare ogni altra risultanza del processo³².

Esaurito l'esame delle censure processuali, la Corte d'Appello ha proseguito enunciando le ragioni di merito che hanno condotto alla pronuncia assolutoria.

5.2. I motivi della decisione: l'assoluzione nel merito.

La decisione assolutoria della Corte d'appello di Milano ha accolto, nel merito, le questioni poste dalle difese degli imputati, rigettando e dichiarando in parte inammissibile l'impugnazione del Pubblico Ministero. In sostanza, la tesi esposta dal Procuratore Generale, per cui «*non si può pretendere che ogni banconota avesse il timbro del cane a sei zampe*», è stata invece contraddetta dalla Corte che, nel ribaltare la sentenza di condanna per la vicenda *Saipem* e nel confermare l'assoluzione di primo grado per la vicenda *ENI*, ha esposto analiticamente la fragilità della tesi accusatoria, sotto il profilo degli elementi di prova³³.

Precisamente, il giudice di secondo grado ha ritenuto che il materiale istruttorio non consentisse di ritenere provato che (1) i vertici di ENI e di Saipem avessero stipulato un accordo corruttivo con il ministro algerino né personalmente né per il tramite di alcuni intermediari, che (2) questi avesse assunto degli atti contrari ai doveri d'ufficio e che, infine, (3) avesse ricevuto le somme oggetto della corruzione. Mancava, dunque, secondo la Corte, la prova di quasi tutti gli elementi essenziali della fattispecie di corruzione internazionale.

Nel prosieguo del commento verranno introdotte alcune considerazioni di ordine generale, che scaturiscono anche dalle ragioni che hanno condotto la Corte d'Appello è alla presente decisione, dopo averne dato conto nei paragrafi che seguono.

5.2.1. L'assoluzione dall'accusa di corruzione internazionale nella vicenda Saipem.

La sentenza di primo grado aveva condannato i vertici di Saipem S.p.A. e dichiarato la responsabilità dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/01, disponendo altresì la confisca di oltre 197 milioni quale prezzo del reato a carico di Saipem e quale profitto a carico degli imputati, per il delitto di corruzione internazionale, concernente il pagamento di tangenti al ministro dell'energia ed ai funzionari dell'ente petrolifero dello Stato algerino, per l'ottenimento di sette commesse del valore complessivo superiore ad otto miliardi di euro³⁴.

La condotta era stata qualificata dal Tribunale di Milano come corruzione propria antecedente, avendo il politico algerino – secondo la prospettazione accusatoria, recepita nella sentenza di primo grado – dapprima stipulato un patto illecito con i vertici della società, poi favorito la stessa nella partecipazione ed aggiudicazione delle commesse, ed in ultimo incassato il prezzo della corruzione, tramite fittizi contratti di consulenza con degli intermediari compiacenti o mediante sovrapproduzione delle prestazioni di alcuni subappaltatori³⁵.

Nella sentenza in commento, tuttavia, la Corte osserva come ciascuno degli elementi costitutivi della fattispecie sopra menzionati, a partire dall'accordo, risultava in realtà privo di riscontro probatorio, ed anzi – in molti casi – l'istruttoria dibattimentale aveva offerto elementi di riscontro negativo idonei ad escludere la sussistenza del fatto. Precisamente, la sentenza osserva che la decisione di primo grado aveva ancorato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni di uno dei dirigenti imputati, il quale nel descrivere la genesi degli affari algerini oggetto

dell'inchiesta e degli incontri con il ministro algerino e gli intermediari – tuttavia, a ben vedere – non aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie, non avendo mai affermato che l'oggetto dell'intermediazione o degli incontri col ministro e gli intermediari avesse natura illecita e che le somme pagate agli intermediari fossero destinate al ministro³⁶.

L'erronea valutazione della prova dichiarativa aveva riguardato anche il narrato di un altro dirigente, la cui posizione era stata già definita con applicazione della pena su richiesta delle parti, da cui – come ha osservato la Corte d'Appello – erano emersi elementi di riscontro negativo, pretermessi o sottovalutati nella pronuncia del primo giudice. In particolare, dalla testimonianza resa in dibattimento, era risultato che l'assegnazione a Saipem delle commesse algerine in questione era avvenuta grazie all'offerta economicamente più vantaggiosa e che, dunque, alcun atto contrario ai doveri d'ufficio era ascrivibile al ministro in fase di aggiudicazione³⁷.

La circostanza aveva già costretto il P.M., in primo grado, a rivedere l'impianto accusatorio, ipotizzando che l'influenza del ministro fosse intervenuta già nella fase di ammissione alla partecipazione alla gara, piuttosto che in quella di aggiudicazione. Del resto, dall'istruttoria era emerso che Saipem avesse difficoltà persino a farsi invitare alle gare della società pubblica algerina.

La Corte, tuttavia, osserva come il primo giudice non abbia tenuto conto del fatto che, nelle resistenze mostrate nei confronti di Saipem, pesavano precedenti controversie legate a problematiche tecniche, che erano state in grado di minarne la credibilità di Saipem agli occhi della società pubblica algerina, mentre la coeva acquisizione di Snamprogetti aveva consentito a Saipem di recuperare terreno e credibilità, superando così ogni preclusione. Sul punto, la pronuncia del Tribunale dava conto di anomalie solo su alcune delle commesse indagate, senza peraltro mai giungere alla conclusione che le stesse fossero state superate grazie all'influenza o all'intervento diretto del ministro³⁸.

Considerevole era, senz'altro, il flusso di denaro fuoriuscito da Saipem per la presunta attività di intermediazione. Ma le consulenze tecniche acquisite, mai smentite dall'accusa, avevano escluso che vi fosse evidenza che anche solo una parte dei fondi fosse pervenuta nella disponibilità del ministro. Lo stesso a ritroso, e cioè indagando i rapporti economici tra i familiari del ministro e gli intermediari: in nessun caso era stato accertato che i fondi messi a loro disposizione dai consulenti provenisse da Saipem.

Invece, dagli atti era emerso che alcuni dirigenti della società pubblica algerina avevano ricevuto regalie da parte di uno dei dirigenti coinvolti nell'inchiesta, ma ciò – in primo luogo – non aveva riguardato i familiari del ministro e – in secondo luogo – non vi era prova che dette regalie fossero state pagate con fondi provenienti da Saipem. Altresì, indimostrata era rimasta la presunta sovrapproduzione dei *subcontractor* che sarebbe servita, secondo l'accusa, per costituire ulteriori fondi di denaro da retrocedere agli intermediari e, attraverso questi, al ministro. In particolare, nessun elemento aveva provato la non congruità dei prezzi³⁹.

Inconcludenti, infine, anche i documenti acquisiti per rogatoria: la mera presenza nella rubrica telefonica del ministro dei soggetti coinvolti nell'inchiesta, in mancanza di traffico dati che contenesse indizi della presunta illiceità dei rapporti, risultava un dato neutro ed inidoneo a giungere alla conclusione che il ministro avesse fatto oggetto di mercimonio la sua funzione. Lo stesso, per le schede telefoniche di Dubai, associate ad alcuni dei soggetti coinvolti, giudicate neutre e prive di valenza indiziante⁴⁰.

La Corte, in buona sostanza, evidenziava che le prove acquisite risultavano in buona parte neutre, ed in qualche caso persino in contraddizione rispetto alla prospettazione accusatoria, accreditando invece la ricostruzione alternativa della difesa per cui la società avesse ottenuto le commesse algerine grazie all'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre l'attività di intermediazione di un agente si era resa necessaria per acquisire informazioni e dati utili che solo un partner locale poteva offrire, e per svolgere la promozione necessaria ad accreditare le capacità tecniche-operative di Saipem agli occhi della società petrolifera algerina.

Per tale ragione, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte pronunciava l'assoluzione di tutti i manager, escludendo altresì la responsabilità dell'ente, con revoca della confisca per oltre 197 milioni di euro, disposta dal giudice di prime cure.

5.2.2. L'assoluzione dall'accusa di corruzione internazionale nella vicenda ENI.

I vertici e la stessa ENI S.p.A. erano stati assolti, in primo grado, con formula piena (perché il fatto non sussiste) dall'accusa di corruzione del ministro dell'energia algerino per nell'acquisizione della società canadese detentrica dei giacimenti MLE, nell'estensione al giacimento CAFC e nell'ottenimento di una favorevole normativa fiscale per portare a termine la correlata operazione societaria. Per

il Tribunale, tali eventi si erano sì verificati, ma non in base alla corruzione del ministro straniero (di cui non vi era prova, né dell'accordo, né degli atti contrari, né del passaggio di denaro) bensì del tutto regolarmente. Il Pubblico Ministero aveva proposto appello, sia nei confronti dei manager, sia nei confronti dell'ente, senza tuttavia impugnare l'assoluzione dei coimputati al vertice di Saipem, parimenti assolti in primo grado, cui era stato contestato il concorso nella corruzione internazionale della vicenda ENI⁴¹. Superati i problemi di giudicato interno che, per la Corte, non producevano di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, permaneva comunque un difetto di specificità dei motivi con riguardo all'appello nei confronti dell'ente, che difatti veniva dichiarato inammissibile, attesa la totale mancanza di critiche rispetto ai profili di responsabilità indicati dalla normativa prevista dal D.Lgs. 231/01, neppure richiamata, evidentemente nella erronea convinzione che la dimostrazione della responsabilità penale degli imputati valesse a costituire il fondamento autosufficiente della responsabilità da illecito dell'ente collettivo⁴².

Non coglievano nel segno neppure i motivi di appello relativi alla responsabilità delle persone fisiche: dagli atti acquisiti non solo non vi era prova dell'accordo corruttivo, ma altresì era emerso che l'accaparramento della commessa, da parte di ENI, era avvenuto nel pieno rispetto della normativa locale e senza anomalie⁴³.

Anzitutto, le dichiarazioni del predetto manager di Saipem, anch'egli imputato, il quale avrebbe messo in comunicazione i vertici di ENI e l'intermediario algerino, non consentivano di provare alcun accordo corruttivo. Sebbene non fosse revocabile in dubbio l'incontro a Parigi tra l'Ad di ENI e il ministro, il dichiarante non vi aveva assistito, né aveva saputo che l'incontro avesse consolidato un accordo corruttivo. Mesi dopo avrebbe saputo dai vertici ENI che sarebbe stato raggiunto un accordo corruttivo che prevedeva il pagamento di Saipem, per conto di ENI, di una tangente di 41 milioni, alla solita società estera riconducibile all'intermediario algerino⁴⁴.

Il racconto, tuttavia, già dal primo giudice, veniva ritenuto inattendibile, in quanto l'intermediario era già noto ai vertici di ENI da prima della vicenda Saipem, e il ministro algerino aveva già ricevuto più volte la dirigenza della società petrolifera italiana in diversi incontri ufficiali, per cui risultava poco credibile che il manager di ENI si fosse rivolto al manager di Saipem per raggiungere l'intermediario, e con questi il ministro. Inoltre, veniva dimostrato come il manager ENI

non avesse avuto contatti con l'Ad della stessa società, riportando ad una diversa struttura operativa, circostanza che renderebbe assai inverosimile il concorso⁴⁵.

La Corte, inoltre, osservava che il pagamento da parte di Saipem di 41 milioni alla società di consulenze fosse stato eseguito per l'acquisizione del giacimento MLE nelle mire della stessa Saipem, per cui non potrebbe costituire il pagamento per conto di ENI della tangente relativa all'acquisizione della società canadese, come riferito dal dichiarante, né erano stati accertati ulteriori pagamenti di pari importo con altre modalità. Le tempistiche di tale pagamento, avvenuto nel 2009, erroneamente attribuite dal Pubblico Ministero al consenso definitivo del ministro algerino all'acquisizione della società canadese, da parte di ENI, erano invero cronologicamente collegabili con l'entrata in vigore dell'accordo di sfruttamento del giacimento MLE da parte di Saipem, come peraltro avvenuto per tutte le altre commesse, posto che il contratto di intermediazione prevedeva la maturazione delle provvigioni all'entrata in vigore degli accordi. Mentre, l'acquisizione della società era già avvenuta l'anno precedente, con l'esborso da parte di ENI di oltre 1 miliardo di dollari. Da ciò, quindi, la dimostrazione che il pagamento dei 41 milioni non poteva essere collegato al *closing* per la società canadese⁴⁶.

Inesistenti, infine, i presunti favoritismi di ordine fiscale, dal momento che nessuna doppia tassa per la cessione di *assets* era applicabile ai contratti petroliferi precedenti al 2005, come per l'appunto quello tra la società pubblica algerina e la società canadese, e dunque ENI non avrebbe avuto bisogno di alcun miglior trattamento fiscale. Nei fatti, peraltro, la stessa ENI si era obbligata a versare al tesoro algerino l'imposta dell'1% del valore della transazione (10 milioni di euro) sebbene non dovuta, quale condizione per ottenere l'assenso di principio per concludere l'acquisizione⁴⁷.

5.2.3. I reati fiscali.

Il giudice di primo grado aveva assolto i vertici di ENI S.p.A. e gli intermediari, pronunciando invece la prescrizione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000, contestato ai vertici di Saipem S.p.A. per avere inserito nel consolidato fiscale della società elementi attivi inferiori a quelli reali complessivamente per circa 140 milioni di euro negli anni 2008 e 2009. La tesi, recepita nella sentenza di primo grado, assumeva che le fatture della società estera di intermediazione

costituissero unicamente la veste legale dei pagamenti corruttivi e pertanto la loro imputazione a costi pertinenti, per di più mediante certificazioni di liceità da parte di uno studio legale, avrebbe integrato il reato in parola⁴⁸.

Due dei manager di Saipem avevano proposto appello, chiedendo l'assoluzione nel merito, adducendo la sussistenza dell'attività di intermediazione, e quindi contestando l'inesistenza della prestazione. La Corte d'Appello, tuttavia, confermava la decisione del giudice di prime cure, riqualificando tuttavia il reato in quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del medesimo decreto. In particolare, la Corte ravvisava che la società emittente, essendo priva di struttura organizzativa e di competenze in materia, non aveva svolto alcuna prestazione nei confronti di Saipem, la cui intermediazione era semmai avvenuta per mano dell'intermediario formalmente estraneo alla stessa. Conseguentemente, le fatture imputate a costo nel consolidato risultavano come "soggettivamente inesistenti" non avendo Saipem ricevuto alcuna prestazione dalla società algerina⁴⁹.

6. Alcune considerazioni e notazioni critiche a margine.

La sentenza della Corte d'Appello di Milano, sulle presunte tangenti in Algeria di ENI e Saipem, costituirà senz'altro un precedente rilevante nell'applicazione della fattispecie di corruzione internazionale di cui all'art. 322 *bis* c.p.

Gli aspetti più rilevanti della decisione, che si riverberano più in generale sulla struttura del reato, meriterebbero un più ampio dibattito, cui si cercherà – senza pretesa alcuna di completezza – di contribuire con qualche spunto e rilievo critico, partendo naturalmente dal principio, e cioè dalla teoria generale.

6.1. La corruzione internazionale nella teoria generale del reato.

Le motivazioni della sentenza in commento offrono, anzitutto, una prima considerazione che concerne la collocazione della fattispecie di cui all'art. 322 *bis* c.p. nella teoria generale del reato: la Corte d'Appello richiama ed avalla un orientamento per cui si tratterebbe di una fattispecie autonoma di reato, e non di una mera estensione soggettiva delle fattispecie tradizionali di corruzione⁵⁰.

Tale orientamento, in particolare, prenderebbe le mosse dalla considerazione che la fattispecie è, anzitutto, descritta per specificazione, rispetto alle

fattispecie comuni di corruzione, *in primis* per via del riferimento al dolo di «*procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria*»⁵¹.

In realtà, la qualificazione della fattispecie di corruzione internazionale come titolo autonomo di reato non è affatto pacifica. Anzitutto, non si ravvede nelle sparute pronunce di legittimità, sul tema, una posizione che propenda espressamente per tale conclusione. Neppure in quella concernente un'analoga vicenda petrolifera, la Suprema Corte ha espressamente avallato l'interpretazione del Tribunale di Milano che, intervenendo in tema di misure interdittive ex art. 25 co. 4 D.Lgs. 231/01, aveva invece espressamente qualificato la fattispecie come titolo autonomo di reato⁵².

In passato, si è notato come alcuni peculiari contrasti di carattere soggettivo ed oggettivo dovessero orientare la qualificazione della fattispecie come titolo autonomo, quali precisamente il soggetto passivo straniero e quindi l'oggettività giuridica, la limitazione della punibilità al solo versante attivo del fenotipo corruttivo, la necessaria realizzazione della condotta nell'ambito di operazioni economiche internazionali, ed il già richiamato dolo specifico di vantaggio⁵³.

A ben vedere, tuttavia, si tratta di requisiti in gran parte venuti meno a seguito della recente novella, la quale ha eliminato dall'art. 322 *bis* co. 2 n. 2 c.p. proprio due componenti di carattere soggettivo ed oggettivo che delineavano l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ora si differenzia dalle fattispecie base per la mera applicabilità delle stesse a soggetti non ricompresi testualmente negli artt. 318 e ss. c.p.⁵⁴.

La nuova corruzione del pubblico funzionario straniero appare perciò, ad una prima analisi, una mera estensione soggettiva della fattispecie, di per sé difficilmente idonea ad assurgere a fattispecie autonoma di reato. Tale ricostruzione, se confermata, consentirebbe tra l'altro di comprendere le ragioni della sua scarsa applicazione concreta, attribuibili con buona probabilità al fatto che siamo di fronte ad una fattispecie costruita con delle caratteristiche che consentono di sanzionare la corruzione domestica, la cui punibilità è stata estesa *sic et simpliciter* al corruttore del funzionario pubblico straniero, senza tenere conto delle peculiarità che sottendono alle pratiche corruttive nelle transazioni economiche internazionali, e per tale ragione mostra tutte le sue criticità in sede applicativa, anche in questa decisione della

Corte d'Appello di Milano, come si vedrà nei paragrafi che seguono.

6.2. Le criticità della fattispecie di corruzione internazionale.

La lotta alla corruzione internazionale è stata a lungo trascurata dal dibattito politico e scientifico internazionale. Neppure dopo lo scandalo *Watergate* la comunità scientifica internazionale ha cominciato ad occuparsi seriamente della corruzione nelle transazioni economiche internazionali⁵⁵.

Di recente, la situazione è profondamente mutata. Grazie al ruolo di sensibilizzazione degli Stati Uniti, veri pionieri in questo settore, con l'approvazione già nel 1977 del *Foreign Corrupt Practices Act*, e successivamente con l'approvazione, da parte dell'OCSE, della *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, la punibilità della corruzione del pubblico ufficiale straniero è divenuta parte integrante degli ordinamenti occidentali più evoluti⁵⁶.

La fattispecie italiana di cui all'art. 322 *bis* c.p. discende da questa tradizione giuridica. L'Italia, con la sua introduzione nel codice penale, si è "formalmente" adeguata alle principali spinte degli Stati Uniti e della comunità internazionale. Eppure, la sua applicazione giurisdizionale risulta pressoché deludente: delle poche indagini cominciate, davvero in poche si sono concluse con l'applicazione di una sanzione. Basti pensare che, secondo il *Report del Working Group on Bribery*, in circa 20 anni di applicazione delle regole OCSE, in tema di responsabilità degli enti da corruzione internazionale, gli Stati Uniti hanno applicato il 68% delle sanzioni, l'Italia appena il 3%⁵⁷.

È pur vero che il successo del modello americano sembra, in larga parte, da attribuire ai metodi di risoluzione negoziale dei casi di corruzione internazionale (cc.dd. «*deals de justice*»), ossia particolari strumenti di patteggiamento che escludono all'ente di arrivare al processo ed alle conseguenti misure interdittive⁵⁸. Eppure, anche le differenze di ordine sostanziale tra le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti risultano assai rilevanti: nel nostro paese, difatti, la corruzione internazionale viene combattuta con le armi spuntate delle disposizioni contro la corruzione domestica, che pure producono risultati deludenti⁵⁹.

Anche nella sentenza in commento, la vicenda appare sfuggire alle maglie di una disposizione in larga parte inadeguata a rispondere alle esigenze per cui è stata introdotta. Come vedremo nei paragrafi che

seguono, la selezione dei comportamenti e dei soggetti punibili, nonché i problemi di prova, mostrano tutti i limiti di una fattispecie che andrebbe profondamente ripensata⁶⁰.

6.3. Le condotte punibili e la prova dell'accordo: disequilibrio tra garanzie ed efficienza.

L'art. 322 *bis* c.p., com'è noto, prevede che le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applichino anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. La prescrizione penale in tema di corruzione del pubblico funzionario straniero è, dunque, individuata *per relationem*, mediante il rimando all'art. 321 c.p., il quale a sua volta rimanda agli artt. 318 e ss. c.p. Detti articoli puniscono l'accordo e successiva ricezione del denaro o altra utilità, da parte del pubblico ufficiale, per l'esercizio della funzione ovvero per l'adozione di atti contrari ai doveri d'ufficio.

La sentenza in commento si sofferma sulla componente oggettiva della fattispecie di corruzione, rimarcando la centralità dell'accordo quale elemento costitutivo principale del reato, tanto nella corruzione domestica, quanto nella corruzione internazionale, con conseguente centrale rilevanza quanto alla prova del fatto.

In particolare, la Corte d'Appello osserva che il reato in parola «*si realizza secondo lo schema principale mediante due essenziali attività, l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità*». Le due componenti, tuttavia, non hanno eguale importanza, secondo il giudice d'appello, giacché «*nel quadro della corruzione propria antecedente assume un rilievo primario ed assorbente [...] la dimostrazione rigorosa della conclusione di un accordo corruttivo precedente all'esercizio delle funzioni asservite agli interessi privati ed avente ad oggetto specifico il mercimonio del munus pubblico*»⁶¹. In altre parole, «*anche qualora sia stata comprovata la dazione indebita di utilità in favore del pubblico ufficiale (italiano o estero)*», la stessa «*rappresenta soltanto un indizio sul piano logico che il comportamento antidoveroso dell'agente pubblico sia stato la causa della remunerazione corrisposta dal privato e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale*»⁶².

La Corte, dunque, sembra inequivocabilmente degradare l'eventuale accertamento della dazione a

mero indizio dell'accordo corruttivo che, dunque, va provato in ogni suo aspetto. Tale impostazione, che discende dalla configurazione del delitto di corruzione internazionale come estensione soggettiva del delitto di corruzione domestica, pone un evidente problema di prova, dal momento che il reato *transnazionale*, per sua natura, si consuma almeno in parte fuori dai confini nazionali, con ciò divenendo difficoltoso, se non impossibile, addivenire alla prova dell'accordo, al suo esatto contenuto ed ai soggetti tra i quali è occorso.

Lo stesso dovrebbe dirsi quand'anche non si ritenesse, come invece ha fatto la Corte d'Appello, che la dazione non costituisca mero indizio dell'accordo corruttivo, bensì prova implicita dell'avvenuto accordo⁶³. Difatti, seppure si ancorasse la punibilità della condotta alla dazione del denaro al pubblico agente straniero, l'accertamento della percezione del denaro da parte del funzionario risulterebbe oltremodo difficoltosa, dal momento che lo stesso – nell'attuale contesto finanziario ed economico – è suscettibile di facili occultamenti, dietro società di comodo in paradisi fiscali e paesi che rifiutano ogni collaborazione giudiziaria⁶⁴.

Nel caso di specie, l'istruttoria dibattimentale ha incontrato proprio il limite della prova dell'accordo e della percezione, da parte del ministro algerino, delle somme elargite dall'ente italiano alla società estera di consulenza, considerata dall'accusa come mero intermediario, per il pagamento di tangenti al pubblico funzionario straniero. Al di là della fondatezza o meno dell'accusa e delle prove a sostegno della stessa che potevano riscontrarsi nel caso in esame, risulta di tutta evidenza come la fisiologia della condotta corruttiva del pubblico agente di un ordinamento estero, da parte di una multinazionale straniera, presupponga una conclamata difficoltà di addivenire alla prova dell'accordo e della dazione, giacché entrambi possono intervenire fuori dai confini nazionali, con limitate possibilità per le autorità inquirenti di reperire gli elementi di prova necessari alla condanna.

Conseguentemente, occorrerebbe ripensare la fattispecie, ad esempio strutturandola in modo differente.

Una possibile soluzione potrebbe essere prevedere la punibilità non già dell'accordo, bensì del pagamento effettuato a tale scopo o con modalità atte a raggiungerlo, sul modello del *Foreign Corrupt Practices Act* (1977), il quale dispone che «*It shall be unlawful (...) to make (...) offer, payment, promise to pay, or authorization of the payment of any money, or*

offer, gift, promise to give, or authorization of the giving of anything of value to any person, while knowing that all or a portion of such money or thing of value will be offered, given, or promised, directly or indirectly, to any foreign official», ed in base al quale un pagamento che presumibilmente potrebbe finire nelle tasche del pubblico funzionario straniero risulterà consumare il reato, e quindi sarà di per sé pienamente punibile, in base a standard probatori meno impossibili da raggiungere⁶⁵.

Tale modello avrebbe un duplice vantaggio, giacché riuscirebbe a concentrare la prova del reato sulle caratteristiche del pagamento, dalle cui concrete peculiarità e caratteristiche sarebbe possibile desumere la matrice corruttiva, ed inoltre renderebbe punibile la dazione rivolta a qualunque soggetto, laddove vi sia la possibilità di assumere che questi agisca da intermediario e che, quindi, farà pervenire almeno una parte del denaro al pubblico funzionario straniero⁶⁶. Si tratta di un secondo, cruciale aspetto di criticità che la sentenza della Corte d'Appello ha fatto emergere. Precisamente, l'istruttoria non ha consentito di accertare se almeno una parte delle ingenti risorse economiche trasferite alla società di consulenza fossero pervenute al ministro algerino. Da ciò, la Corte ha fatto dipendere l'impossibilità di accertare l'accordo in ipotesi avvenuto tra i vertici della società italiana e il funzionario straniero. La riformulazione della fattispecie, nei termini sopra indicati, avrebbe il pregio di rendere superflua la ricerca delle destinazioni ultime del denaro elargito dalla multinazionale, quando sia provato che il pagamento non abbia ragioni economiche di fondo di assoluta liceità, bensì sia stato effettuato con l'intento di raggiungere la corruzione del funzionario straniero, tramite intermediari i quali, come vedremo nel seguente paragrafo, assumono un ruolo sempre più dominante nel contesto della corruzione nelle transazioni economiche internazionali.

6.4. I soggetti punibili e la rilevanza penale del concorso degli intermediari.

Una recente indagine condotta dall'Università di Stanford, sull'applicazione del *Foreign Corrupt Practices Act* (1977), ha rivelato che oltre il 90% delle tangenti pagate nell'ambito delle transazioni economiche internazionali è stato veicolato da intermediari⁶⁷. In un altro caso, che ha coinvolto la medesima società petrolifera italiana, accusata di tangenti in Nigeria, la corruzione sarebbe avvenuta non direttamente, bensì proprio tramite l'impiego di intermediari⁶⁸.

È di tutta evidenza come l'espansione geografica del *business* di una multinazionale avvenga, anzitutto, attraverso *partner* commerciali che conoscono il contesto giuridico, economico e sociale del paese straniero, e che proprio per tale ragione risultano una preziosa risorsa. Tuttavia, proprio in questo ambito si annidano i maggiori rischi di corruzione internazionale per l'impresa multinazionale, ed a fronte di fattispecie inefficaci, come quella italiana, il rischio che simili condotte rimangano impunte è altrettanto alto⁶⁹.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello si è determinata, seppure definendo assorbito il motivo di gravame, per via della insussistenza (*recte*: insufficienza) della prova sull'accordo e sulla successiva dazione al pubblico ufficiale straniero, nel definire – in genere – come «*non punibili*» le condotte dell'intermediario, sia in caso la corruzione fosse consumata, sia nel caso il denaro non arrivasse mai al pubblico ufficiale straniero e non vi fosse prova che questi avesse partecipato o consentito all'accordo raggiunto tra il corruttore e l'intermediario.

Precisamente, la Corte ha qualificato il delitto di corruzione internazionale come «*reato plurisoggettivo improprio in cui è prevista la punibilità soltanto per il privato corruttore e non già per il pubblico ufficiale estero*». Da ciò, ha derivato che la condotta dell'intermediario dovesse qualificarsi come «*concorso in corruzione passiva internazionale*», la quale «*non accedendo ad un fatto punibile (previsto dall'art. 322 co. 2 n. 2 c.p. soltanto per la corruzione attiva), sarebbe a sua volta irrilevante penalmente*»⁷⁰.

Tuttavia, tale conclusione non sembra convincere del tutto, per almeno due ragioni.

Anzitutto, la Corte ha avallato l'interpretazione prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, per cui i delitti di corruzione sarebbero reati plurisoggettivi, e precisamente plurisoggettivi propri, nel caso sia punibile la condotta di entrambi i partecipanti (corruttore e corrotto), ovvero impropri, nel caso in cui, come nella fattispecie di corruzione internazionale, sia punibile la sola condotta di uno dei partecipanti (ossia il corruttore, e non anche il corrotto)⁷¹.

Prerogativa di tale ricostruzione dogmatica è di negare che i delitti di corruzione attiva e di corruzione passiva possano costituire due reati monosoggettivi autonomi, ritenendo piuttosto che le due condotte convergono verso un unico reato plurisoggettivo.

Per quel che rileva in questa sede, occorre allora osservare che, seguendo tale impostazione, si dovrebbe concludere che la condotta atipica dell'intermediario concorrente non accede direttamente ed

esclusivamente al delitto (autonomo) di corruzione passiva, bensì converge verso l'unico reato plurisoggettivo, con la conseguenza che la natura di reato plurisoggettivo improprio, attribuita dalla Corte d'Appello al delitto di corruzione internazionale, non sembra di per sé idonea ad escludere la configurabilità e conseguente punibilità del concorso dell'intermediario.

Al contrario, solo una diversa qualificazione dei delitti di corruzione, e dunque anche della corruzione internazionale, come reati monosoggettivi potrebbe di per sé escludere la penale rilevanza della condotta atipica del concorrente nella corruzione passiva internazionale, dovendosi invece ammettere la rilevanza penale del concorso, nel reato plurisoggettivo improprio, qualora l'agente contribuisca alla realizzazione del fatto di reato, tenendo una condotta atipica, diversa da quella descritta dalla norma incriminatrice e dalla stessa ritenuta non punibile⁷².

Vi è poi una seconda, ed ancor più complessa ragione che rende non del tutto condivisibile la conclusione della Corte per cui sarebbe esclusa la punibilità del terzo, e cioè se la condotta atipica dell'intermediario acceda effettivamente al solo delitto di corruzione passiva internazionale o, comunque, alla sola condotta tipica del corrotto, non punibile in quanto agente straniero. Vi è da chiedersi, in questo caso, se, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte, giacché si tratta di un facilitatore, tanto del corrotto quanto del corruttore, tale soggetto intermediario ponga in essere una condotta accessoria bilaterale. In questo caso, la sua punibilità non potrebbe essere esclusa e, dunque, sebbene il pubblico agente straniero rimanga non punibile in base ad una precisa scelta di politica criminale, potrebbe invece rispondere di concorso nel reato di corruzione internazionale il soggetto che si frapponga tra le due figure previste dalla fattispecie, ossia l'intermediario. Un ulteriore argomento a sostegno della rilevanza penale della condotta dell'intermediario, come vedremo nel seguente paragrafo, può essere tratto dalla novella dell'art. 346 bis c.p. che oggi ne prevede l'incriminazione anticipata già al momento della ricezione o accettazione della promessa di denari, prima ancora che avvenga il coinvolgimento del pubblico ufficiale straniero e si configuri la corruzione.

6.5. Gli intermediari e il nuovo reato di traffico di influenze illecite.

La sentenza in commento ha riconosciuto che nelle pratiche corruttive che coinvolgono pubblici funzionari stranieri l'intervento di soggetti terzi che

fungano da intermediari, tra l'impresa multinazionale e l'agente, risulta una figura spesso ricorrente.

Sul punto, la Corte, infatti, ha rilevato che «*caratteristica saliente di questa tipologia corruttiva nelle relazioni economiche internazionali è rappresentata dalla frequente presenza di intermediari che promuovono o comunque agevolano la stipulazione del patto illecito*».

La sentenza, del tutto correttamente in base all'attuale contesto normativo, osserva che «*il semplice versamento di ingenti somme di denaro ad un intermediario non è sufficiente ad affermare con certezza, in assenza di ulteriori elementi, l'effettiva consumazione di un fatto corruttivo*». Per l'appunto, nelle more di una riconfigurazione della fattispecie tipo, come si è sopra accennato, per l'integrazione del delitto di corruzione internazionale, occorre «*che il pubblico ufficiale partecipi o consenta alla pattuizione illecita, in modo che la corresponsione del denaro all'intermediario trovi causa nella retribuzione illecita del soggetto investito di pubbliche funzioni*»⁷³.

La sentenza sembra trarne però una considerazione di ordine generale, per cui qualora non si possa dimostrare che il pubblico agente straniero abbia partecipato al *pactum sceleris*, ovvero che vi abbia consapevolmente aderito «*potrà configurarsi, ma solo per la corruzione domestica, la fattispecie del traffico di influenze illecite*», la quale permette di sanzionare «*non soltanto le condotte dell'intermediario (...) ma anche la condotta del privato che esegue tale dazione*»⁷⁴.

Nel passaggio motivazionale appena sopra richiamato, la Corte sembra invero escludere l'applicazione del reato di cui all'art. 346 bis c.p. alla figura dell'intermediario nell'ambito della corruzione internazionale. Tale conclusione poteva risultare condivisibile prima della novella che ha interessato, tra gli altri, anche l'art. 346 bis c.p. da parte della l. 9 gennaio 2019, n. 3, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (c.d. "spazzacorrotti"), ma non anche in seguito alle modifiche introdotte. Difatti, l'art. 1 co. 1 lett. t) n. 1) della legge cit. ha novellato la fattispecie di traffico di influenze illecite, disponendo che è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e 322 bis del codice penale, «*sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa*

dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»⁷⁵.

La vecchia formulazione dell'art. 346 *bis* c.p. non includeva il riferimento ai soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., tra cui il pubblico ufficiale di uno Stato estero, per cui gli effetti della sua modifica, a norma della l. 9 gennaio 2019, n. 3, sono pacificamente non applicabili retroattivamente, e dunque neppure ai fatti in esame⁷⁶. Tuttavia, astraendosi dalla vicenda in commento, l'espresso richiamo all'art. 322 *bis* c.p., oggi contenuto nella disposizione sul traffico di influenze illecite, non può che comportare, per i fatti successivi alla modifica normativa, la rilevanza penale della condotta di coloro, quali ad esempio gli intermediari, si frappongano tra la persona fisica o giuridica, e dunque anche l'impresa multinazionale, ed il pubblico agente (anche) straniero, nella promessa o ricezione di somme di denaro. Ne deriva, perciò, l'odierna punibilità degli intermediari che, come ipotizzato nel caso di specie, si frappongano tra i dirigenti di una società ed il ministro di uno Stato estero per assicurarsene i favori, costituendo peraltro una circostanza aggravante, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, se i fatti sono commessi per remunerare uno dei soggetti di cui all'articolo 322 *bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

L'incriminazione delle condotte degli intermediari, ai sensi dell'art. 346 *bis* c.p., comporta un ulteriore corollario. Infatti, preso atto che il reato di traffico di influenze illecite rende ora penalmente rilevante l'intermediazione che si antepone cronologicamente ed idealmente alla corruzione del pubblico agente straniero, ammettere che l'eventuale consumazione del reato di corruzione attiva internazionale consenta di escludere la punibilità del terzo sarebbe del tutto irragionevole giacché, in primo luogo, vorrebbe dire rinunciare a punire una condotta nel punto di massima offesa al bene giuridico e, in secondo luogo, perché la rinuncia alla punizione dell'agente straniero non si giustifica nell'assenza di disvalore sociale della condotta, o (quantomeno, non unicamente) nella convinzione che essa sia punita dall'ordinamento straniero, ma anzitutto nella necessità di evitare che l'applicazione della legge penale italiana nello spazio possa confliggere con gli interessi

istituzionali e diplomatici della Repubblica sul territorio estero.

Una interpretazione dell'art. 322 *bis* c.p. che dovesse escludere la configurabilità del concorso a carico dell'intermediario, quando questi verrebbe invece punito per la "approntata" corruzione, poi non consumata o tentata, renderebbe l'art. 346 *bis* c.p. appena novellato suscettibile di seri dubbi di legittimità costituzionale.

Inoltre, la clausola di riserva posta in apertura della fattispecie, al primo comma, stabilisce che il fatto descritto sia punibile a norma dello stesso articolo «fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis». Da ciò, si dovrebbe ricavare la conferma che laddove il prezzo della «mediazione illecita» venga girato al pubblico ufficiale, il mediatore-intermediario non risponderà di traffico di influenze illecite bensì proprio di corruzione internazionale, con ciò avvalorandosi la tesi di una progressione criminosa in cui la tutela è anticipata nell'art. 346 *bis* e completata nell'art. 322 *bis* c.p.

In sintesi, dunque, molteplici elementi convergono per ritenere ascrivibile all'intermediario, già il concorso nel delitto di cui all'art. 322 *bis* c.p. e, per i fatti successivi alla sua riformulazione, una responsabilità a norma dell'art. 346 *bis* c.p. per traffico di influenze illecite, laddove la condotta prodromica alla corruzione si sia arrestata alla mera ricezione o accettazione dell'offerta di denaro o altre utilità.

Nelle more di un ripensamento della fattispecie italiana di corruzione internazionale, e di approfondire la portata del nuovo delitto di traffico di influenze illecite, vale la pena tornare, nel paragrafo seguente, sull'efficacia delle disposizioni americane che, anche nella vicenda in esame, hanno mostrato un più elevato livello di *enforcement*.

6.6. A corruzione extra-europea corrisponde sanzione extra-europea: DoJ e SEC.

La vicenda Eni-Saipem, come noto, ha interessato le autorità giudiziarie di Italia e Algeria, con gli esiti che, quanto al segmento italiano dell'inchiesta, sono stati ampiamente illustrati sopra.

Ma la società del cane a sei zampe, e la sua partecipata Saipem, sono finite nelle maglie della giustizia statunitense che, come si è sopra accennato, possiede un armamentario invidiabile di norme anticorruzione internazionale che "non lascia scampo"⁷⁷. E, difatti, mentre il procedimento italiano è finito in aula e poi, come si è visto, si è concluso con l'assoluzione dalle accuse di corruzione internazionale, come

vedremo, un *excursus* ed un esito affatto diverso ha avuto il procedimento americano.

Il 17 aprile 2020, ENI ha accettato di pagare una sanzione di 20 milioni di dollari alla U.S. Securities Exchange Commission (SEC) per non essere riuscita a indurre la partecipata Saipem a creare e mantenere sufficienti controlli interni, i quali avrebbero impedito che i contratti ed i pagamenti all'intermediario sopra descritti, privi di ragione economica, venissero rispettivamente sottoscritti ed effettuati, e questi ultimi annotati nel bilancio consolidato di Saipem, e dunque nel bilancio consolidato di ENI, ingenerando un risparmio fiscale non dovuto di circa 56 milioni di euro per Saipem e circa 20 milioni di euro per ENI⁷⁸. Precisamente, la SEC ha contestato ad ENI di non aver determinato Saipem ad implementare adeguati sistemi di controllo interno. La commissione riconosce ad ENI di aver richiesto alla partecipata di dotarsi di sistemi di controllo, nonché di adottare le direttive ENI in tema di trasparenza, tracciabilità e *compliance* anticorruzione. Tuttavia, i sistemi attuati si erano rivelati inefficaci. Difatti, nel caso di specie, Saipem non aveva compiuto alcuna *due diligence* sul contraente intermediario, non verificando né la sua attività né la sua reputazione, verifiche che invece risulta assolutamente necessario inserire in un adeguato sistema di controlli interni.

Carente e superficiale, inoltre, era risultata anche l'attività di *auditing*, non potendosi ritenere adeguato il mero abbinamento tra le fatture ed i pagamenti. Infine, erano state bypassate le procedure di approvazione dei contratti di fornitura, falsificando e retrodatando documenti, ed in qualche caso persino le procedure previste per i pagamenti, giacché in almeno un caso erano stati effettuati senza la previa approvazione del dirigente competente. Era perciò emerso, da tutti questi elementi, che i sistemi di controllo interno adottati da Saipem risultavano assolutamente inefficaci⁷⁹.

Conseguentemente, in capo ad ENI, nel frattempo assolta dal procedimento italiano, ma soggetta – come molte imprese multinazionali non americane – alla disciplina statunitense, per via dei titoli quotati nel mercato americano, e dunque in quanto «*issuer*»⁸⁰, doveva ascrivere la violazione delle Sezioni 13(b)(2)(A) e 13(b)(2)(B) del *Securities Exchange Act* (1934), e quindi delle disposizioni in materia di «*books and records and internal accounting controls*» del *Foreign Corrupt Practices Act* (1977)⁸¹.

Non è tutto, perché della vicenda si è interessato anche il *Department of Justice (DoJ)*, il quale – per quanto si è appreso dalle notizie di stampa – aveva

formalizzato la chiusura dell'istruttoria, decidendo al momento di non elevare alcuna contestazione, ma solo perché per la stessa vicenda stava già procedendo l'autorità giudiziaria italiana, avvisando però che se le cose fossero cambiate avrebbe potuto riaprire il procedimento⁸².

Dunque, se in Italia gli esiti processuali hanno favorito ENI e la partecipata Saipem, non può dirsi altrettanto del modello americano per il quale, invece, la multinazionale petrolifera italiana si è trovata a concordare una prima sanzione milionaria.

La contraddizione in sé risulta particolarmente emblematica e rappresentativa della inefficienza del modello italiano e, contestualmente, della coerenza ed effettività del modello americano. Dunque, sebbene l'adozione di un modello come quello a stelle e strisce necessita di una previa ed approfondita riflessione, una prima conclusione si può invece trarre sulla necessità di rivedere il quadro normativo anticorruzione del modello italiano.

7. Conclusioni.

La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha assolto i vertici di Saipem e confermato l'assoluzione dei vertici di ENI, dall'accusa di corruzione internazionale, nonché le rispettive società, dall'imputazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, ha offerto diversi spunti di riflessione che trascendono il caso specifico.

Sono emerse, anzitutto, tutte le criticità della fattispecie di cui all'art. 322 *bis* c.p., che esige un accertamento del fatto di reato difficilmente raggiungibile con i mezzi a disposizione dell'autorità inquirente italiana e che risulta pressoché inadeguata per combattere efficacemente la corruzione nelle transazioni economiche internazionali. Essa andrebbe ripensata, se possibile sul modello americano che concentra la consumazione del reato, e conseguentemente l'accertamento dello stesso, nel momento della dazione atta a corrompere, e non sull'accordo o pagamento del pubblico ufficiale straniero.

Inoltre, ha rappresentato l'occasione per soffermarsi sul tema della configurabilità del concorso in capo all'intermediario nel delitto di corruzione internazionale. Interrogativo a cui deve darsi risposta affermativa, per le ragioni che sono state indicate.

In ultimo, ha sottolineato il ruolo della nuova fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 *bis* c.p., destinata ad avere sempre maggiore applicazione in casi di sospetta corruzione in transazioni economiche internazionali, reato che punisce tanto l'erogatore quanto il percettore-intermediario delle somme della "corruzione futuribile". Ciò, anche

nell'attuale quadro normativo, in attesa di una riforma del delitto di corruzione internazionale, resa ancor più auspicabile dalla contraddizione che emerge dalla incomparabile efficacia del modello anticorruzione statunitense.

Luigi Scollo

Avvocato del Foro di Milano.

¹ Sentenza, § 2.1, p. 15.

² Sentenza, § 2.2, p. 25.

³ Tribunale Milano Sez. IV, 18 dicembre 2018, commentata in SCOLETTA, *Sulle sanzioni interdittive per gli enti responsabili di corruzione internazionale e gli incerti confini del principio di tassatività*, in *Società*, 2019, 12, p. 1421 ss.

⁴ Sentenza, § 2.1, p. 16.

⁵ Sentenza, § 2.1, p. 17.

⁶ Sentenza, § 2., p. 14.

⁷ Sentenza, § 2., p. 14-15.

⁸ Sentenza, § 2., p. 15.

⁹ Sentenza, § 6.1.1, p. 141.

¹⁰ Cass., Sez. II penale, 22/3/2017, n. 18957 secondo cui «l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, mentre per quelli già formati, da acquisire nel processo, l'obbligatorietà della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, a condizione che la parte richiedente indichi le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto, nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa»; Nello stesso senso v. Cass., Sez. V penale, 03/10/2019, n. 2707.

¹¹ Cass., 29/10/2008, Tollo, 241657.

¹² Cass., Sez. I penale, 13/05/2015, (ud. 13/05/2015, dep. 27/05/2015), n.22151, secondo cui «il diritto alla traduzione riguarda gli imputati e non i suoi difensori, come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte». V., anche, Cass., Sez. I penale, 29/01/2008, n.12954, secondo cui «Il diritto dell'imputato alla traduzione, sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, si riferisce ai motivi dell'accusa elevata a suo carico ed alle prove formate in una lingua da lui non conosciuta». Nel senso di un onere di parte, in materia di acquisizione di atti in lingua straniera, v. anche Cass., 6/4/04, Knoll, 229297, in materia di giudizio di legittimità; Cass. 3/3/10, Reznic Radu, 246607, in materia di giudizio di riesame.

¹³ Cass., Sez. Un. penali, 24/04/2014, (ud. 24/04/2014, dep. 18/09/2014), n.38343.

¹⁴ Sentenza, § 3.2.1.1, p. 33.

¹⁵ Sentenza, § 6.1.2, p. 142.

¹⁶ Cass., Sez. II penale, 18/5/2010, n. 24776, secondo cui «l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti in territorio estero dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate». Nello stesso senso, v. Cass., Sez. IV penale, 19/2/2004, n. 18.660, in *Cass. Pen.*, 2005, p. 2106.

¹⁷ Sul punto, v. Cass., Sez. I penale, 23/1/2002, n. 23597, Seseri, in *Riv. cancellerie*, 2002, p. 697.

¹⁸ Sul punto, v. Cass., Sez. II penale, 22/12/2016, n. 2173.

¹⁹ Sentenza, § 6.1.2.2, p. 143.

²⁰ L'atto era stato qualificato come verbale di atti assunti all'estero di cui all'art. 431 co. 1, lett. f) c.p.p.

²¹ Sentenza, § 6.1.2.2, p. 144.

²² Sentenza, § 6.1.2.3, p. 144.

²³ Sentenza, § 6.1.3, p. 145.

²⁴ Sul punto, v. Cass., Sez. VI penale, 05/10/2017, n. 53823, secondo cui «la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata».

²⁵ Sentenza, § 6.1.4, p. 147.

²⁶ Cass., Sez. V penale, 06/11/2017, n. 57740, secondo cui «l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotto è escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti, in quanto grava sul difensore di fiducia - e non anche su quello d'ufficio - l'obbligo-onere di traduzione degli atti nell'eventuale diversa lingua del cliente alloglotto o, quantomeno, di farne comprendere allo stesso il significato». V., anche Cass., Sez. II penale, 17/02/2015, n. 12101, secondo cui «l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 c.p.p., è

escluso ove lo stesso si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli atti che lo riguardano al difensore».

²⁷ Sentenza, § 6.1.4.1, p. 148.

²⁸ Sentenza, § 6.1.5, p. 148.

²⁹ Cass., Sez. VI penale, 24/02/2015, n.10957 secondo cui «L'eventuale erronea dichiarazione di latitanza non determina una nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado».

³⁰ Sentenza, § 6.1.7., p. 149.

Sul punto, v. Cass., Sez.Un., 12/7/2005, n. 33748, Mannino in *Cass. pen.*, 2005, 12, p. 3732, con nota di BORRELLI, secondo cui «nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526 comma 1 c.p.p.».

³¹ La Corte d'Appello ne ha disposto l'acquisizione a norma dell'art. 603 c.p.p.

³² Cass., Sez. IV penale, 21/06/2013, n. 28962 secondo cui «la rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. deve essere disposta ogni qual volta il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che si verifica o per l'incertezza dei dati probatori già acquisiti, o perché tale attività risulti comunque decisiva ai fini della decisione in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra risultanza».

³³ Sentenza, § 6.2., p. 151 ss.

³⁴ Sentenza, § 6.2.1, p. 151.

³⁵ Sentenza, § 6.2.1, p. 152.

³⁶ Sentenza, § 6.2.3, p. 156.

³⁷ Sentenza, § 6.2.5, p. 169.

³⁸ Sentenza, § 6.2.6, p. 185.

³⁹ Sentenza, § 6.2.7, p. 198.

⁴⁰ Sentenza, § 6.2.7.3, p. 203.

⁴¹ Sentenza, § 6.3.1, p. 222.

⁴² Sentenza, § 6.3.7, p. 241. Per una panoramica sulla fisionomia dell'illecito ascrivibile all'ente v. MUCCIARELLI, *La responsabilità delle persone giuridiche*, in PARODI (diretto da), *Diritto penale dell'impresa*, volume II, Giuffrè, Milano, 2017, p. 51 ss.

⁴³ Sentenza, § 6.3.8, p. 244.

⁴⁴ Sentenza, § 6.3.3, p. 227.

⁴⁵ Sentenza, § 6.3.5, p. 235.

⁴⁶ Sentenza, § 6.3.4, p. 232.

⁴⁷ Sentenza, § 6.3.6, p. 238.

⁴⁸ Sentenza, § 6.4.1, p. 245.

⁴⁹ Sentenza, §§ 6.4.2-3, p. 248 ss.

⁵⁰ Sentenza, § 6.2.2, p. 154.

⁵¹ Cass., Sez. VI penale, 30/09/2010 (dep. 1/12/2010), n. 42701, Rel. Fidelbo, ENI s.p.a. in *Dir. pen. cont.*, 2 febbraio 2011, con nota di CHIARAVIGLIO; v. anche Cass., Sez. VI, 05/11/2009, (ud. 05/11/2009, dep. 23/12/2009), n.49532, proc. Badalamenti, in cui tuttavia si afferma «dalla complessiva lettura della norma si evince infatti che l'intento del legislatore nazionale, in adesione a Convenzioni Europee ed internazionali, sia stato quello di estendere l'applicazione di alcune norme relative alla tutela della pubblica amministrazione nazionale anche a soggetti appartenenti a soggetti pubblici stranieri». Nel senso di una fattispecie autonoma di reato v. CENTONZE, DELL'OSSO, *La corruzione internazionale. Profili di responsabilità delle persone fisiche e degli enti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 1, 2013, p. 194 ss.

⁵² Cass., Sez. VI penale, 30/09/2010 (dep. 1/12/2010), n. 42701, Rel. Fidelbo, ENI S.p.A. cit.; Trib. Milano, Sez. XI, 19/01/2010, in *Foro ambr.*, 2010, 1, 85, con nota di CAMERA.

⁵³ Così MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, Ed. Scientifiche Italiane, 2012, Napoli, p. 270.

⁵⁴ Per una panoramica sulla recente novella sul tema v. GAMBARELLA, *Il grande assente nella nuova legge "spazzacorrotti": il microsistema delle fattispecie di corruzione*, in *Cass. Pen.*, fasc.1, p. 44 e ss., nel quale l'A. in relazione all'ampliamento dei soggetti attivi di cui al comma 1 della disposizione parla di «una nuova classe di fattispecie tipica», così apparentemente propendendo per l'identificazione della fattispecie come titolo autonomo di reato. Sul tema v. anche MANACORDA, *Corruzione internazionale*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2019, 7, p. 892 ss.

⁵⁵ PETERS, WELCH, *Political corruption in America: a search for definitions and a theory, or if political corruption is in the mainstream of American politics why is it not in the mainstream of American politics research?*, in *The American Political Science Review*, 1978, 72(3), p. 974.

⁵⁶ Per una esaustiva panoramica sulla disciplina statunitense relativa alla corruzione dei pubblici funzionari stranieri v. KOEHLER, *The Foreign Corrupt Practices Act in a New Era*, Edward Elgar, Cheltenham UK – Northampton, MA – USA, 2014, p. 1 ss.; con riguardo, invece alla Convenzione OCSE v. PIETH, LOW, BONUCCI, *The OECD Convention on bribery, a commentary*, II ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 1 ss. Nella dottrina italiana v., anzitutto, SACERDOTI, *La convenzione OCSE del 1997 sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 4, 1998, p. 1349 ss.; *Id.*, *The 1997 OECD Convention on Combating Bribery in Transnational Business Transaction: An Example of Piece-Meal Regulation of Globalization*, in *Italian Yearbook of International Law*, IX, 1999, p. 26 ss.; *Id.* (a cura di) *Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione. Dalla Convenzione OCSE 1997 al decreto n. 231 del 2001*, Milano, 2003, p. 1 ss.; nonché, DRAETTA, *La nuova Convenzione Oecd e la lotta alla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali*, in *Dir. Comm. Internaz.*, 1998, p. 969 ss; BORLINI, MAGRINI, *La lotta alla corruzione internazionale dall'ambito OCSE alla dimensione ONU*, in *Dir. Comm. Internaz.*, 2007, p. 15 ss. In merito alla successiva Convenzione civile di Strasburgo in materia di corruzione v. MARIANI, *L'adesione dell'Italia alla convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione: la tutela privatistica dei diritti lesi da pratiche corruttive*, in *Dir. Comm. Internaz.*, fasc. 2, 2013, p. 453 ss.

⁵⁷ V. *Report*, OECD Working Group on Bribery, 2017 Enforcement of the Anti-Bribery Convention, 2018, p. 5 ss.

⁵⁸ L'espressione «*deals de justice*» si deve all'ormai celebre volume GARAPON, SERVAN-SCHREIBER, *Deals de justice. Le marché américain de l'obéissance*, Puf, Paris, 2013, p. 1 ss che descrive la marcia americana alla conquista dell'economia internazionale attraverso questi strumenti di risoluzione negoziale dei casi di corruzione internazionale. Il fenomeno è stato descritto, di recente, anche in LAIDI, *Le droit. Nouvelle arme de guerre économique. Comment les Etats-Unis déstabilisent les entreprises européennes*, Actes Sud, 2019, p. 1 ss. Il modello americano ha avuto progressivamente una grande espansione, a partire dal Regno Unito, e poi in Francia, ed in ultimo in Canada. Sul punto, v. SCOLLO, *The Petrobras settlement: a global governance analysis and potential implications for foreign countries*, in *Dir. Comm. Internaz.*, 2019, vol. XXXIII, n° 4, p. 751. In merito al successo della giustizia negoziale, nella dottrina italiana, v. anche GALLUCCIO MEZIO, *Diritto e procedura penale degli enti negli U.S.A.*, Wolters Kluwer, 2018, Milano, p. 225.

⁵⁹ Nell'ultimo rapporto di corruzione percepita, elaborato ogni anno da *Transparency International*, l'Italia – che pure sta recuperando terreno negli ultimi anni – è appena 51esima, dieci posizioni sotto la Polonia, e venti posizioni sotto l'Uruguay, lontanissima dalle potenze del G7 che si collocano entro le prime 25 posizioni.

⁶⁰ Per una interessante prospettiva di riforma della conseguente responsabilità dell'ente da reato corruttivo v. MUCCIARELLI, *La responsabilità degli enti nel contrasto alla corruzione: tra repressione e prevenzione*, in *Dis Crimen*, 7 gennaio 2019, p. 23, in cui l'A. sottolinea la necessità di prevedere meccanismi premiali che prevedano la non punibilità dell'ente nel caso denunci eventuali condotte illecite accertate autonomamente e non ancora note alle autorità, così da indurlo a sviluppare maggiore attenzione e controllo interno, e quindi – in definitiva – ad agire in ottica di prevenzione e non unicamente di repressione.

⁶¹ Sentenza, § 6.2.1.1, p. 153.

⁶² Sentenza, § 6.2.1.1, p. 153.

⁶³ La centralità della dazione, in luogo dell'accordo, è stata ribadita dalla Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, nella nota sentenza – anche citata dalla Corte d'Appello di Milano – sul caso *Mills* di corruzione in atti giudiziari, in cui l'autorevole Collegio ha statuito che «*nell'interpretazione giurisprudenziale, il tema della consumazione del reato di corruzione, ivi compresa la fattispecie di corruzione in atti giudiziari, è stato affrontato e risolto attraverso la categoria del duplice schema (...). Tale approdo interpretativo viene condiviso e ribadito da queste Sezioni Unite (...). Deve rifiutarsi, pertanto, la tesi secondo cui la consumazione si collocerebbe al momento di perfezionamento dell'accordo, relegando la dazione effettiva, rateizzata o meno, nell'area del post factum non punibile. Va osservato, invece, che le norme sulla corruzione, incriminando anche la semplice promessa di denaro al pubblico ufficiale che l'accetta, anticipano la soglia della punibilità per una tutela rafforzata del bene protetto. Tanto, però, non può significare che l'effettiva ricezione di quanto ha formato oggetto della promessa e dell'accettazione sia elemento estraneo alla fattispecie, non potendosi minimizzare un aspetto centrale della condotta antiggiuridica. Il reato di corruzione, nelle varie forme in cui è disciplinato, può attuarsi attraverso due distinte autonome ipotesi fattuali, quella della dazione e quella della promessa accettata, con le quali rispettivamente coincide, se rimangono alternative, il momento consumativo del reato. La sola promessa accettata, però, assume una propria autonomia ed è idonea a fissare il momento consumativo nelle sole ipotesi in cui non è seguita dalla dazione - ricezione, perché, ove quest'ultima segua alla promessa, si verificano l'approfondimento dell'offesa tipica e lo spostamento in avanti del momento consumativo. Il delitto di corruzione, dunque, si può realizzare con una forma ordinaria "promessa seguita dalla dazione" e una forma contratta o sussidiaria "promessa non seguita dalla dazione". Secondo lo schema principale, il reato si realizza attraverso due essenziali attività, legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il successivo ricevimento dell'utilità. Quest'ultimo tratto di condotta cristallizza nel tempo la consumazione del reato, che assume caratteristiche assimilabili a quelle del reato progressivo, verificandosi una sorta di passaggio necessario da un minus (la promessa) ad un maius (la dazione), e risultando offeso con gravità crescente un medesimo bene giuridico. La promessa*

accettata, quando è seguita dalla dazione - ricezione, resta assorbita in questa e perde la sua autonomia. E pur vero che la dazione non presuppone necessariamente la promessa, ma è altrettanto vero che, se le parti scelgono di percorrere l'iter promessa - dazione, la prima diventa un atto prodromico della seconda e ad essa si salda e con essa si confonde, concorrendo sostanzialmente entrambe, in progressione, al completamento della fattispecie criminosa in tutti i suoi aspetti.

Può quindi affermarsi che il legislatore ha inteso punire, in primo luogo, il fatto della dazione o effettiva prestazione, come momento di maggiore concretezza dell'attività corruttiva nel quale rimane assorbita e si confonde l'eventuale promessa preventiva, e soltanto in via sussidiaria, ove l'anzidetto aspetto fattuale non si verifichi, la promessa accettata».

⁶⁴ Un esempio della facilità con cui ingenti risorse monetarie possono essere veicolate, sfuggendo al fisco ed alla giustizia dei paesi anche industrializzati, attraverso società di comodo per poi essere impiegate nella corruzione internazionale è il caso *Odebrecht*, per cui v. SCOLLO, WINKLER, *Questionable Transactions, Unquestionable Rules: The Odebrecht/Braskem Case and the Foreign Corrupt Practices Act*, in *Dir. Comm. Internaz.*, 2017, vol. XXXI, n° 3, p. 521 ss. Il caso *Odebrecht*, definito come il più grande caso di corruzione internazionale mai sanzionato, è altresì strettamente legato allo scandalo noto come *Panama Papers* che scopercchiò un ramificato sistema di società di comodo in paradisi fiscali attraverso cui rilevanti attività illecite venivano perpetrate impunemente. Sul punto, v. DE SANCTIS, *International Money Laundering through Real Estate and Agribusiness: A Criminal Justice Perspective from the "Panama Papers"*, Springer, Cham, 2017, p. 56.

⁶⁵ V. 15 U.S.C. §§ 78dd-1 e ss.

⁶⁶ Sulla necessità di strutturare la fattispecie di corruzione Internazionale nel senso di includere la rilevanza penale per i pagamenti nei confronti di terzi, considerati intermediari del pubblico agente, v. TARUN, TOMCZAK, *The Foreign Corrupt Practices Act Handbook*, ABA ed., V ed., Chicago (2018), p. 9. Ciò, potrebbe peraltro condurre ad una positiva revisione delle procedure di controlli interni all'impresa multinazionale ed ingenerare un progressivo adeguamento a *standard* più elevati di *compliance*.

⁶⁷ V. *Stanford Law School's Foreign Corrupt Practices Act Report Clearinghouse* (2017), (disponibile su: fcpa.stanford.edu)

⁶⁸ V. *Criminal Information*, U.S. v. Snamprogetti Netherlands B.V., No. 10-cr-460 (S.D. Tex. Jul. 7, 2010), ECF No. 1; *Complaint*, SEC v. ENI SpA and Snamprogetti Netherlands B.V., No. 10-cv-2412 (S.D. Tex. Jul. 7, 2010).

⁶⁹ In materia di rischi di corruzione internazionale nelle transazioni economiche transnazionali delle società v. CAROLI, *La politica anticorruzione nei Gruppi internazionali. La strategia della corporate e la sua realizzazione nelle società controllate*, Luiss Un. Press, Roma, 2019, p. 13 ss.

⁷⁰ Sentenza, § 6.2.2, pp. 154-155.

⁷¹ Per una ricostruzione analitica del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, non senza qualche critica, sulla qualificazione dei delitti di corruzione come reati plurisoggettivi propri v. SPENA, LEOTTA, *Codice Penale Com., Sub art. 318 c.p.*, Wolters Kluwer, ult. ed., (disponibile su: leggiditalia.it).

⁷² Per la punibilità del concorso nel reato plurisoggettivo improprio v. *ex multis* MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di Diritto Penale*, PG, VIII ed., Giuffrè, Milano, p. 539.

⁷³ Sentenza, § 6.2.2, p. 154. Nello stesso senso, in tema di corruzione domestica, v. Cass., sez. VI penale, ud. 16/01/1980 – dep. 1/07/1980, n. 8261.

⁷⁴ Sentenza, § 6.2.2, p. 154.

⁷⁵ Per un commento sul novellato delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 *bis* c.p. v. DE SIMONE, *Traffico di influenze*, in DEL TUFO (a cura di), *La legge anticorruzione 9 gennaio 2019, n. 3*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 83 ss. in cui l'A. sottolinea che l'estensione ai pubblici agenti stranieri ed internazionali risponde all'esigenza di colmare una evidente lacuna individuata nel fatto che gli interessi delle lobby non hanno confini, specie i confini nazionali, e dunque ben possono esercitare la loro influenza indebita su rappresentanti di governi straniero o di istituzioni internazionali. V. anche, sul punto, CUCINOTTA, *Il reato di traffico di influenze illecite*, in ORLANDI, SEMINARA (a cura di), *Una nuova legge contro la corruzione. Commento alla legge 9 gennaio 2019, n. 3*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 157 ss.; MONGILLO, *Il traffico di influenze illecite nell'ordinamento italiano dopo la legge "spazzacorrotti": questioni interpretative e persistenti necessità di riforma*, in GIAVAZZI, MONGILLO, PETRILLO, *Lobbying e traffico di influenze illecite*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 265, in cui l'A. accenna al fatto che la fattispecie di traffico di influenze illecite punisce un *pactum* dalla finalità corruttiva che si colloca «*in uno stadio anticipato*» rispetto alle fattispecie di corruzione, che tuttavia risulterà assorbito nella delitto corruttivo laddove intervenga la consumazione del *pactum sceleris* con il pubblico agente.

⁷⁶ Lo stesso articolo 346 *bis* c.p. fu introdotto successivamente ai fatti del processo, e precisamente dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – c.d. "Legge Severino".

⁷⁷ Per una esaustiva panoramica sulla disciplina statunitense relativa alla corruzione dei pubblici funzionari stranieri v. KOEHLER, *The Foreign Corrupt Practices Act in a New Era*, Edward Elgar, Cheltenham UK – Northampton, MA – USA, 2014, p. 1 ss. Più in generale, per una disamina esaustiva sull'arsenale legale delle sanzioni economiche previste dall'ordinamento statunitense, con efficacia extraterritoriale, v. RESTREPO AMARILES, WINKLER, *U.S. economic sanctions and the corporate*



compliance of foreign banks, in *The Int. Lawyer*, vol. 51, 3, 2018, p. 497 ss. In tema di corruzione domestica nell'ordinamento statunitense, v. GATTA, *La repressione della corruzione negli Stati Uniti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 3, 2016, p. 1281 ss. in cui l'A. osserva come agli occhi di un osservatore straniero le disposizioni contro la corruzione domestica, negli Stati Uniti, appaiono particolarmente efficaci, ma ciò non senza destare qualche perplessità sotto il profilo della compressione del principio di legalità e delle garanzie fondamentali per l'imputato. Si tratta di preoccupazioni assolutamente condivisibili che possono invero estendersi anche alle disposizioni in materia di corruzione internazionale, le quali mostrano sì un elevato livello di *enforcement*, ma ciò avviene, almeno apparentemente, a scapito di alcune garanzie che andrebbero maggiormente preservate.

⁷⁸ V. *Order*, SEC v. ENI SpA, No. 88677 (April 17, 2020), § 15, p. 4.

⁷⁹ V. *Order*, SEC v. ENI SpA, No. 88677 (April 17, 2020), § 16-17-18, p. 5.

⁸⁰ Per una panoramica dei soggetti sottoposti alla disciplina anticorruzione statunitense v. SCOLLO, *Il caso Alstom: un nuovo «deal de justice» in materia di corruzione internazionale*, in *Dir. Comm. Internaz.*, 2015, vol. XXIX, n° 3, pp. 921.

⁸¹ V. *Order*, SEC v. ENI SpA, No. 88677 (April 17, 2020), § 26-27, pp. 6-7.

⁸² FAETA, JEWKES, MACKENZIE, RICHARDSON, *U.S. DOJ says Eni probe not closed for lack of evidence, could re-open*, Reuters, 2 ottobre 2019 (disponibile su: reuters.com).